

Roma, 15 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 167/1999**OGGETTO: ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLO CUD - DATI PREVIDENZIALI - CIRCOLARE INPS N.208 DELL'1 DICEMBRE 1999.**

Con la circolare indicata in oggetto l'Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per l'indicazione delle informazioni di natura previdenziale nella certificazione annuale dei redditi di lavoro dipendente (modello CUD).

In particolare l'Inps rammenta che col decreto 28 ottobre 1999 e' stato approvato uno schema di certificazione che puo' essere riprodotto, senza necessita' di utilizzare un modulo specifico. Rispetto al passato, la novita' di maggior rilievo e' costituita dall'inclusione nella nuova certificazione di tutti i dati previdenziali e assistenziali (compresi i dati Inail e Inpdai) che il datore di lavoro e' tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, modello 770.

Il modello CUD, nella nuova versione, potra' essere presentato dal lavoratore all'Inps ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, al pari di quanto accadeva con il precedente modello previdenziale 01/M.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 152/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 1 dicembre 1999

Circolare n. 208

OGGETTO: Decreto 28 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 "Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria".

SOMMARIO: La certificazione CUD 2000 contiene gli stessi dati previdenziali ed assistenziali che vengono esposti dal datore di lavoro nel quadro SA del modello 770/2000 o del modello UNICO/200. Pertanto la certificazione "CUD 2000" puo' essere presentata all'INPS dal lavoratore dipendente ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni per i periodi, relativi all'anno 1999 e successivi, per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate.
Funzione del modello 01/M-Sost.
Istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della "CUD 2000"

Premessa

Con il decreto in oggetto (allegato 1) e' stata approvata la nuova certificazione CUD 2000 da utilizzare per l'attestazione dei redditi e dei dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, all'INPDAl e all'ENPDEP riguardanti l'anno 1999 che, rispetto alla precedente versione, utilizzata per le certificazioni rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto stesso, presenta, per quanto di interesse dell'INPS, le seguenti innovazioni:

- Lo schema di certificazione, in un apposito riquadro, riporta gli stessi dati previdenziali ed assistenziali che vengono dichiarati nel quadro SA del modello 770/2000 o UNICO 2000;
- Copia della certificazione compilata in base alle istruzioni che si riportano nell'allegato 2 seguendo il nuovo schema (1), sottoscritta dal datore di lavoro anche con sistemi automatizzati, puo' essere presentata all'INPS al fine di documentare periodi per i quali non sono ancora presenti negli archivi dell'Istituto i dati delle dichiarazioni unificate ai fini previdenziali ed assistenziali;

- La certificazione CUD 2000, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituiti di imposta, già tenuti alla compilazione del modello 01/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997;
- Lo schema di certificazione relativa all'anno 1999 può essere utilizzata anche per gli anni successivi, fino alla eventuale emanazione di un nuovo decreto.

Schema di certificazione.

Come precedentemente detto, con il decreto di cui trattasi è stato approvato uno "schema di certificazione": non è pertanto necessario utilizzare un "modulo", ma è sufficiente produrre un documento che segua le modalità espositive, la sequenza e la numerazione dei dati previsti nello schema, omettendo quelli non compilati.

Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro non sostituito di imposta che deve certificare solo i dati previdenziali ed assistenziali potrà compilare, oltre ai predetti dati identificativi, solo i punti da 1 a 80, eventualmente ripetuti con la numerazione bis, ter, ecc, nel caso in cui per lo stesso anno e per lo stesso assicurato debba certificare situazioni assicurative diverse (trasformazione rapporto, contributi versati con diversa matricola aziendale, contributi dovuti sia all'INPS che all'INPDAI, ecc.).

Il datore di lavoro, nel caso in cui utilizzi moduli prefincati, qualora debba compilare per lo stesso dipendente più riquadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali, utilizzerà più moduli, con l'obbligo di riportare i "dati relativi ai redditi" solo su uno di essi.

Operazioni societarie straordinarie e successioni.

Nelle ipotesi di eventi che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo dovrà certificare anche i dati relativi ai soggetti preesistenti, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Negli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc), l'ultimo datore di lavoro potrà certificare anche i dati relativi al precedente datore di lavoro, indicando separatamente i dati previdenziali ed assistenziali INPS riferiti ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Modello 01/M-SOST.

Per le situazioni afferenti l'anno 1998, nel caso ne venga richiesto, il datore di lavoro potrà rendere una dichiarazione sostitutiva tramite il modello 01/M-SOST (versione 10/98), che riporta gli stessi dati del quadro SA del modello 770/99.

Per i periodi di competenza 1999 già eventualmente certificati in base allo schema di CUD precedente, il datore di lavoro potrà compilare, ove richiesto, una nuova certificazione CUD 2000, riportando i dati secondo le istruzioni allegate alla presente circolare.

Istruzioni per la compilazione della CUD 2000.

Le istruzioni per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS della CUD 2000 sono riportate, per quanto riguarda aspetti di carattere generale, nell'allegato 2 al decreto in oggetto.

Le istruzioni per la compilazione dei singoli campi, al fine di facilitare gli adempimenti dei datori di lavoro, sono riportate nell'allegato 2 alla presente circolare, con i riferimenti alla numerazione utilizzata nello schema di CUD, diversa da quella utilizzata nel quadro SA.

Non viene riportato nell'allegato 2 l'elenco dei contratti di lavoro, in corso di aggiornamento, che verrà trasmesso a breve con le istruzioni per la compilazione del quadro SA. In attesa dell'elenco aggiornato potrà essere utilizzato l'elenco già allegato alla circolare n. 100 del primo aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

(1) lo schema di certificazione può essere prelevato, oltre che dal sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it), anche dal sito intranet della D.C. Entrate contributive (www.0023.inps), - directory "CUD2000".

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS" NELLA CUD 2000.

SEZIONE 1

PUNTO 1) QUALIFICA ASSICURATIVA

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Operaio;
2	Impiegato;
3	Dirigente;
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni;
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni;
6	Lavoratore a domicilio;
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia;
8	Viaggiatore o piazzista;

W	Apprendista qualificato operaio (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
R	Apprendista qualificato impiegato (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
Q	Lavoratore con qualifica di quadro;
E	Pilota (fondo volo);
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi);
G	Pilota collaudatore;
H	Tecnico di volo;
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);
M	Tecnico di volo per i collaudi;
N	Assistente di volo.
P	Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI;

PUNTO 2) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale;

PUNTO 3) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale

La qualifica "A" e' soppressa. In luogo della stessa deve essere utilizzata la qualifica "2" seguita dalla lettera "P".

I PUNTI 1, 2, 3 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.

Per quanto riguarda il punto 3, si precisa quanto segue:

- "I" per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - art. 21, comma 4, Legge 28 febbraio 1987, n. 56);
- "D" per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.
- "S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attivita' che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attivita' caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attivita' stagionali sono definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del DPR 11 luglio 1995, n. 378.

Nel punto 4 "ENTE" indicare il codice "01"

Nel punto 5 "MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando piu' posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel punto 6 "PROV. LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attivita' lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello 01/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale. Se il lavoratore ha svolto la propria attivita' lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nei punti 7, 8, 9, 10,11 "ASSICURAZIONI COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore e' soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro e' tenuto a versare i contributi (IVS, DS, TBC, FG).La casella «IVS» non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).

Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc).

La casella "TBC" deve essere barrata dai datori di lavoro per i quali la soppressione di detto contributo opera da gennaio 2000.

Si precisa che la casella «Altre» deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS, TBC e FG.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione e' assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui e' iscritto il lavoratore.

La casella "FG", aggiuntiva rispetto al quadro SA del 1998, deve essere barrata quando per il soggetto e' dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto".

Nei punti 12 "COMPETENZE CORRENTI" e 13 "ALTRE COMPETENZE" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivi-

sione delle retribuzioni in «competenze correnti» ed «altre competenze» e' obbligatoria. In particolare:

- nel punto 12 deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 12 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel punto 13 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilita' ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarieta' del 10 per cento, non pensionabile (Legge 67/1997). Per quanto riguarda l'indennita' sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 13, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le «altre competenze», sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (OI/M-vig).

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" ne' nelle "altre competenze".

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi, i punti da 1 a 13, escluso il punto 12.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari.

*** OMISSIS ***

Nel punto 14 "SETT. RETRIB." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 12 (competenze correnti).

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel punto 15 "GG.RETRIB." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 12 (competenze correnti).

Nel punto 16 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 12 (competenze correnti) si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel punto 17 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 12 (competenze correnti).

Nel punto 18 "CODICE CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato, secondo la codifica riportata nell'allegato A della circolare INPS per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali previsti nel quadro "SA" del modello 770/2000.. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 19. Nel caso di lavoro interinale (Legge n. 196/1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.

Nel punto 19 "TIPO CONTRATTO", qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto viene indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
R	per contratto stipulato a livello regionale;
P	per contratto stipulato a livello provinciale;
A	per contratto stipulato a livello aziendale;
N	nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti.

Nel punto 20 "LIVELLO INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel punto 21 "DATA CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennita' sostitutiva del preavviso.

Nel punto 22 "TIPO RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro

	il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
27	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto e' trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
28	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto e' trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
29	Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);
38	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
39	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
40	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996);
46	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali e' stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
47	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali e' stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997)
50	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
52	Lavoratori con contratto di solidarieta' stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L. n. 863 del 1984
53	Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407
54	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)
55	Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. Inps n. 260 del 1989)
56	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
57	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
58	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
75	Lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
76	Per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)

77	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
78	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)
83	Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, L. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998)
84	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
85	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
86	Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992);
89	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995);
91	Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994;
92	Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2/1997).
97	Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, della L. 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998).

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, distinti riquadri.

Nel punto 23 "TRASF. RAPPORTO" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863).

Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 23.

Nel punto 24 "SETTIMANE UTILI" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 5, comma 11, della legge n. 863 del 1984).

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuto all'INPS la contribuzione IVS.

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 24.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel punto 25 "ACCANTONAMENTO TFR SPETTANTE" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto. Nei punti da 26 a 28 "COORDINATE ASSEgni FAMILIARI" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel punto 26 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel punto 27 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 28 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 1999, sono allegate alla circolare numero 143 del 28 giugno 1999).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la CUD viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 26 a 28 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche la mese di dicembre.

* * * *

SEZIONE 2 - RETRIBUZIONI PARTICOLARI

*** OMISSIS ***

SEZIONE 3 - ACCREDITO DI CONTRIBUZIONI FIGURATIVE E RETRIBUZIONI RIDOTTE

I punti da 65 a 76 sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia Legge 88/87, maternità e integrazione salariale.

Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente:

- i periodi di astensione obbligatoria,
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, Legge 1204/71,
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, Legge 1204/71,
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano. Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, DL 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, numero 638).

I punti da 65 a 76 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Per la compilazione dei predetti punti, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel punto 65 "TOTALE ANNUO SETTIMANE A RETRIBUZIONE RIDOTTA" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica L. n. 88 del 1987;
- maternità;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue L. n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accredito di contribuzione figurativa:

- permessi per allattamento articolo 10 Legge 1204/71;
- permessi giornalieri e mensili articolo 33, commi 2, 3 e 6, Legge 104/92 (circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995);
- congedo matrimoniale;
- sciopero;
- ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 14.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 65, costituisce un «di cui» del numero delle settimane indicate nel punto 14.

nel punto 66 "RETRIBUZIONI RIDOTTE" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 65). Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 65, ne' ovviamente, le indennita' di malattia e maternita', le indennita' di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'Inps.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle «Competenze correnti» indicate nel punto 12.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, e' da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditalamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena puo' essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonche' delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Cio' tenuto conto della finalita' attribuita al dato in questione, che e' quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel punto 67 "DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER CIG" indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonche' il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditalamento figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarieta' stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 67 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarieta', al netto degli aumenti retributivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioe' riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 67 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festivit', gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia piu' a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarieta'.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra e' cenno.

Nei punti 68, 70, 72, 74 "SETT. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternita', per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditalamento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14 "SETT. RETRIB." e le giornate relative alle "SETT.1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 15 "GG. RETRIB.".

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennita' di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 17 (mesi totalmente non retribuiti).

Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festivit' non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei punti 69, 71, 73, 75 "SETT. 2" devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 65 e 66 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il punto 69 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il punto 76 "DONAT. SANGUE L. 107/90" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'e' stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 65 e 66.

* * * * *

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 65 a 76

- Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
- Settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiche' non e' possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione piu' favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
- Settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiche', anche in tali ipotesi, non e' possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovra' essere considerata caratterizzata dall'evento piu' favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
- Eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 65 a 66 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI DATORI DI LAVORO

*** OMISSIS ***